



NORME DI PARTECIPAZIONE CAMPIONATO SPERIMENTALE CALCIO A 5 UISP GIOVANILE 2009-2010 CON MODIFICHE NUOVO REGOLAMENTO

I ADEMPIMENTI PRELIMINARI

a) Prima dell'inizio della gara il responsabile deve presentare all'arbitro le tessere degli atleti e dirigenti ammessi al campo e un elenco in duplice copia (allegato 4 disponibile anche presso la Segreteria della Lega Calcio) sul quale siano indicati i nomi di tutti i tesserati ammessi al terreno di gioco.

In assenza dell'arbitro un Dirigente della squadra ospitante arbitrerà la gara.

I dirigenti arbitri, saranno nominati dalla Lega Calcio con un' elenco dei partecipanti alle riunioni informative sul regolamento.

In caso di mancanza di dirigente arbitro della squadra di casa, la squadra ospite fornirà il dirigente arbitro. Prima della stagione sportiva verrà consegnato a tutte le società l' elenco dei dirigenti arbitri abilitati. In mancanza di dirigenti arbitri nominati dalla lega, la squadra di casa fornirà il dirigente arbitro.

Il dirigente arbitro dovrà essere imparziale e attento a valutare tutte le situazioni di gara in modo obbiettivo e non dare nessun commento durante la gara ai propri tesserati. I Dirigenti delle 2 squadre partecipanti faranno l'appello congiunto e verificheranno le tessere degli atleti e delle distinte correttamente compilate con l'anno d'età. La mancanza del cartellino o documento identificativo va segnalata sul retro della distinta, **la lega calcio si riserva di controllare successivamente i dati identificativi.** Le distinte delle due squadre dovranno essere inviate dal dirigente responsabile della squadra ospitante con il risultato della gara via fax (**011 8006882**) o e-mail (**settimo@uisp.it**) alla LEGA CALCIO di Settimo T.se entro il lunedì successivo alla gara. Le distinte rimanenti vanno consegnate una per squadra e tenute in archivio. **Dalla 4^a giornata non saranno ammessi atleti/i senza tesserino identificativo.**

b) Il termine massimo d'attesa per la presentazione sul terreno di gioco delle squadre è fissato, in deroga all'art. 63/b R.A. - N.G., nella durata di 15 MINUTI per il calcio a 5/7. Le squadre che non si presenteranno entro tale termine, saranno considerate rinunciarie e sanzionate con quanto previsto dall'art.107 R.D. - N.G.

c) Le **2 squadre** devono disporre di n° 2 (due) **palloni n° 4** a rimbalzo controllato.

d) Le Associazioni devono proteggere l'arbitro ed i guardalinee ufficiali tanto sul campo quanto dopo la gara. Le Associazioni ospitanti o prime nominate, dovranno assistere l'arbitro e i

guardalinee ufficiali fino a quando non abbandoneranno il campo, salvo particolari casi che consiglino una più lunga assistenza.

Alla protezione degli ufficiali di gara deve in ogni modo concorrere anche la associazione ospitata.

II FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA

a) La classifica è stabilita a punti con l'attribuzione di :

- 3 punti per gara vinta.
- 1 punto per gara pareggiata.
- 0 punti per gara persa.

b) Nel caso due o più squadre terminassero in testa al proprio girone a parità di punti, in deroga a quanto prescritto dalla N.G., per definire le posizioni di classifica si osserverà il seguente criterio:

- 1) Miglior punteggio conseguito negli scontri diretti
- 2) Minori penalità in coppa disciplina
- 3) Migliore differenza reti negli scontri diretti
- 4) Maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
- 5) Migliore differenza reti in classifica generale
- 6) Maggior numero di reti segnate in classifica generale
- 7) Sorteggio

In caso di tre o più squadre a pari punti sarà anteposto il criterio della classifica avulsa.

III GARE

ALLIEVI	2 tempi da 25 minuti più 5 minuti di riposo. Maschile 1993-94
GIOVANISSIMI	2 tempi da 25 minuti più 5 minuti di riposo. Masc.1995-96
ESORDIENTI	2 tempi da 25 minuti più 5 minuti di riposo. Masc.1997-98 Femm.1995-96
PULCINE/I	3 tempi da 15 minuti più 5 minuti di riposo. Masc. 1999-2000. Femm. 1997-1998-1999-2000

PRIMI CALCI	3 tempi da 15 minuti più 5 minuti di riposo. Masch. e Femm. 2001-2002-2003
--------------------	---

Il costo di iscrizione a squadra e di € 60.00. Da versare in segreteria a Settimo T.se.

Se non dovessero esserci squadre sufficienti per svolgere il campionato, verranno ridotte le categorie, eliminando la cat. esordienti tutte le altre categorie sarebbero di 3 annate anziché due. Allievi 93-94-95, Giovanissimi 96-97-98, Pulcini 99-200-2001, Primi Calci 2002-2003. Le femmine possono avere due anni in più per categoria escluso Allievi e Primi Calci.

a) SONO AMMESSI SUL TERRENO DI GIOCO, PER OGNI ASSOCIAZIONE, PURCHE' REGOLARMENTE TESSERATI:

CALCIO A 5

- **5 giocatori e 7 riserve**
- **3 dirigenti**
- **Nessun'altra presenza sarà ammessa in campo.**

b) In entrambe le categorie sarà possibile ed opportuno l'utilizzo di un Time-out della durata di 1' minuto per ciascuna squadra per tempo, nell'arco della stessa gara.

IV REGOLAMENTO DISCIPLINARE

a) I giocatori colpiti da provvedimenti di squalifica a giornate, devono scontare la sanzione nelle intere "normali giornate di programmazione del Campionato" (inclusi, quindi, i recuperi) successive al provvedimento stesso.

b) Nel caso d'atleti tesserati per associazioni con più squadre, i provvedimenti disciplinari, avranno effetto a prescindere dalla squadra in cui è stata rilevata l'infrazione. Nel caso d'atleti che militino sia nel campionato di calcio a 11 che nel campionato di calcio a 5/7 la squalifica sarà da scontare nelle giornate del campionato in cui è stata comminata, fatte salve le squalifiche a tempo, che sanciscono l'estromissione dall'attività sportiva.

c) L'atleta che nel corso di una gara incorra nell'espulsione dovrà intendersi automaticamente squalificato per una giornata salvo particolari decisioni della Commissione Disciplinare (Articolo 45/c R.D. - N.G.).

d) Il giocatore che abbia raggiunto la terza ammonizione sconterà "una giornata di squalifica per cumulo d'ammonizioni". Il provvedimento dovrà essere pubblicato sul comunicato ufficiale, in caso contrario il tesserato potrà prendere parte alla gara. L'eventuale assenza dalla gara non comporterà l'annullamento della squalifica all'atto della pubblicazione del provvedimento.

Le ammonizioni decadono solo se scontata la squalifica per somma d'ammonizioni. Eventuali squalifiche per espulsione non annullano le ammonizioni precedenti.

e) Le associazioni i cui tesserati o sostenitori si rendano responsabili di comportamenti violenti e antisportivi, saranno punite con le sanzioni previste dagli Art. di cui alla sezione IV e V R.D. N.G. e con le nuove fattispecie individuate (XXIII, pag. 9 del presente C.U. 1).

f) Le squalifiche a tempo inferiori ad un anno saranno sospese dal 01/07/2009 al 01/09/2009.

g) La partecipazione alle assemblee della lega calcio è obbligatoria. L'assenza comporterà l'applicazione dell'Art. 37 R.A. - N.G. (tabella).

V RINVIO E RECUPERO DELLE GARE

a) Le gare devono essere disputate nelle date e orari emanati dalla Lega Calcio, riportate sui calendari allegati ai Comunicati Ufficiali.

b) Richieste di rinvio da parte delle associazioni saranno accettate (**previo accordo fra le associazioni parti in causa**) se presentate almeno **10 GIORNI** prima della disputa della gara stessa. Qualora tale richiesta debba essere presentata al di fuori dei termini previsti, la richiedente incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 101 R.D. – N.G. La richiesta dovrà essere, in ogni caso, accompagnata dalla dichiarazione del Legale Rappresentante che motivi tale richiesta.

c) La data del recupero non dovrà superare i **15 GIORNI** dalla gara del rinvio.

d) **La richiesta dovrà essere effettuata tramite raccomandata, fax o E-mail. Non saranno accettate richieste telefoniche. La stessa prassi dovrà essere adottata per le variazioni d'orario.**

VI IL COMUNICATO UFFICIALE

a) Tutte le notizie e comunicazioni riguardanti lo svolgimento dei Campionati (**Calendari, Risultati, Classifiche, Provvedimenti Disciplinari ed eventuali comunicazioni o variazioni campi**) saranno pubblicate sui Comunicati Ufficiali a disposizione di tutte le associazioni che **avranno l'obbligo** di prenderne visione presso la sede della **Lega Calcio UISP**. Il Comunicato Ufficiale sarà disponibile il **MARTEDÌ** pomeriggio, successivo alle gare, presso la Segreteria della Lega Calcio dalle ore **16.00**.

(una sola copia per associazione)

b) **Tutti i provvedimenti si presumono conosciuti alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Le comunicazioni della Lega Calcio hanno efficacia immediata. Art. 44 R.D. - N.G.**

c) La Lega può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni di carattere operativo ivi comprese la programmazione delle gare.

d) Qualora le associazioni intendessero ricevere il Comunicato Ufficiale, potranno farne richiesta alla Segreteria che provvederà al suo invio tramite **POSTA PRIORITARIA** o via **FAX** addebitando le relative spese all'associazione interessata.

e) È possibile ricevere il comunicato ufficiale via e-mail. Le associazioni interessate devono far pervenire alla segreteria l'indirizzo elettronico. **Il servizio è gratuito.** E' inoltre possibile consultare il comunicato ufficiale all'indirizzo internet www.uispsettimocirie.it

VII RICORSI E RECLAMI

a) I reclami devono essere presentati come da facsimile riprodotto alle pag. 106-107 della Normativa Generale (*allegato5*).

b) Il reclamo deve essere indirizzato a:

COMMISSIONE GIUDICANTE LEGA CALCIO UISP CIRIE' SETTIMO

VIA PETRARCA 20, 10036 SETTIMO T.SE

O tramite fax al numero: **011.800.68.82**

c) Affinché il reclamo sia accolto si dovrà allegare copia del versamento della tassa di reclamo o basterà apporre in calce al reclamo stesso la seguente dicitura :

"LA TASSA RECLAMO PUÒ ESSERE DETTRATA DALLA QUOTA CAUZIONALE DEPOSITATA PRESSO LA LEGA CALCIO"

d) Il reclamo deve essere firmato dal Presidente della Società quale Legale Rappresentante, o dal ricorrente.

e) Se non saranno rispettate scrupolosamente le sopraccitate norme, i reclami saranno respinti per vizio di forma e sarà incamerata la tassa reclamo.

f) Qualora la tassa reclamo fosse incamerata la Società avrà l'obbligo di depositare la somma entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del giudizio di 2° grado. L'inadempienza sarà punita con quanto previsto dall'art.9 R.A. - N.G.



LEGA CALCIO SETTIMO CIRIE'